

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

59.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	PAG.
Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (3224);	3
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 13, 14, 15, 17
CUFFARO ANTONINO . . . . .	10, 12, 13, 15
FINCATO GRIGOLETTO LAURA . . . . .	15
GRANELLI LUIGI, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i> . . . . .	12, 13, 14, 15, 16
POLI BORTONE ADRIANA . . . . .	13, 14
PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i> . . . . .	15
RALLO GIROLAMO . . . . .	15
TESINI GIANCARLO . . . . .	15

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,35.**

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (3224).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia ».

Per consentire ai gruppi di predisporre gli emendamenti, sospendo la seduta fino alle 11,45.

**La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 11,45.**

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 18 febbraio è stata chiusa la discussione sulle linee generali e sono state svolte le repliche del relatore e del Governo.

Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di

studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di centocinquanta membri, dei quali:

a) cinquantadue sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentanove appartenenti alla prima e tredici alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) ventotto sono eletti dai professori di ruolo, di cui ventuno appartenenti alla prima e sette alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facoltà di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) venticinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

d) venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti

operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonché nelle attività terziarie ad alto contenuto tecnologico, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;

f) dieci sono nominati per cooptazione dai membri di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), fra gli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonché al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I componenti dei Comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica un quadriennio e non possono, comunque, essere di seguito rieletti o rinominati se non per un ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei Comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole importanza il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio di Presidenza, può convocare i Comitati nazionali in assemblea plenaria ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, alla lettera a), sostituire le parole: « di cui 39 appartenenti alla prima e 13 alla seconda » con le parole: « di cui 26 appartenenti alla prima e 26 alla seconda ».*

1. 7. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*All'articolo 1, sostituire la prima parte della lettera a) sino alle parole: « seconda » con le seguenti parole: « a) cinquantuno*

sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette appartenenti alla seconda ».

1. 2. PORTATADINO.

*All'articolo 1, lettera b), sostituire le parole: « di cui ventuno appartenenti alla prima e sette alla seconda » con le seguenti: « di cui 14 appartenenti alla prima e 14 alla seconda ».*

1. 8. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*All'articolo 1, sostituire la prima parte della lettera b) sino alla parola: « seconda » con le seguenti parole: « b) ventisette sono eletti dai professori di ruolo di cui diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda ».*

1. 3. PORTATADINO.

*All'articolo 1, sopprimere la lettera c).*

1. 9. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*All'articolo 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

*« e) venti, provenienti dalla ricerca industriale, pubblica e privata, nominati, su indicazione delle associazioni di categoria e professionali e dei centri di ricerca industriale, dal Presidente del Consiglio dei ministri in numero di quattro su indicazione rispettivamente del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal Ministro delle partecipazioni statali, dal Ministro dell'agricoltura e foreste e dal Ministro per l'ambiente ».*

1. 10. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*All'articolo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

*« e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri di cui*

dieci su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ».

1. 13. FINCATO GRIGOLETTO, FIANDROTTI.

*All'articolo 1, sopprimere la lettera f).*

1. 11. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*All'articolo 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

« f) quindici sono eletti per cooptazione dai membri di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), in via transitoria per il prossimo quadriennio, fra gli appartenenti alle categorie degli assistenti di ruolo, nonché al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

1. 4. PORTATADINO.

*All'articolo 1, aggiungere, dopo la lettera f), la seguente:*

« g) dodici sono eletti per cooptazione dai membri di cui alle lettere precedenti tra persone di alta qualificazione scientifica anche in rappresentanza di nuovi, emergenti, settori disciplinari ».

1. 5. PORTATADINO.

*All'articolo 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

« g) dodici sono eletti per cooptazione tra personalità di alta qualificazione scientifica e/o di comprovata esperienza in campo finanziario, economico e bancario ».

1. 14. FINCATO GRIGOLETTO, FIANDROTTI.

*All'articolo 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

« g) trenta sono eletti in numero di dieci per ciascuna delle categorie di seguito indicate: professori incaricati, assistenti di ruolo e ricercatori universitari di

cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ».

1. 12. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*« All'articolo 1, dopo il decimo comma, aggiungere il seguente:*

« La funzione di membro del Comitato nazionale di consulenza è incompatibile con la direzione di Istituto, Centro e progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche ».

1. 6. PORTATADINO.

Gli onorevoli Cuffaro e Ferri hanno altresì presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 1-bis.

*(Consiglio nazionale delle ricerche)*

Il Consiglio nazionale delle ricerche, istituito con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895, è riordinato secondo le disposizioni della presente legge che ne definisce le finalità, i compiti e l'organizzazione.

Il Consiglio nazionale delle ricerche coordina e gestisce grandi progetti di ricerca finalizzata ed orientata, corrispondenti alle esigenze dello sviluppo sociale, economico, culturale e tecnico del paese individuati dal programma nazionale della ricerca.

Esso concorre con i propri organi di ricerca, anche in collaborazione con l'università e con altri enti, allo sviluppo delle conoscenze scientifiche.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è sottoposto alla vigilanza amministrativa del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 1.1-bis.

*(Compiti).*

Il Consiglio nazionale delle ricerche:

a) cura la realizzazione degli incarichi attribuitigli nell'ambito del pro-

gramma nazionale della ricerca ed in particolare organizza e coordina i progetti di cui al precedente articolo in collaborazione con altri enti di ricerca a cui può affidare l'esecuzione di parti dei progetti stessi attraverso contratti o convenzioni;

b) promuove il trasferimento delle innovazioni nel campo delle attività produttive e dei servizi sociali per lo sviluppo economico, per il miglioramento delle condizioni di vita, dell'organizzazione del lavoro e delle condizioni di sicurezza degli impianti ed effettua, a questo scopo, anche su commesse, studi, ricerche ed esperienze;

c) provvede in proprio od in collaborazione con le industrie nazionali specializzate alla progettazione, realizzazione e sviluppo di prototipi di apparecchiature scientifiche;

d) mantiene e sviluppa, nel quadro degli accordi internazionali e delle direttive del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro degli affari esteri, la collaborazione tecnico-scientifica con gli enti internazionali ed esteri;

e) realizza e finanzia, di concerto con le regioni e su parere conforme del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, aree di ricerca integrata, laboratori ed altre strutture scientifiche pubbliche;

f) promuove e favorisce, nell'ambito degli obiettivi fissati dal programma nazionale, direttamente o in collaborazione con le regioni, le università e gli altri enti la preparazione tecnica di personale specializzato anche mediante la concessione di borse di studio o contributi per ricerche;

g) esercita, in vista di un complessivo riordinamento della materia, le competenze relative alle norme di prescrizione, unificazione, qualificazione ed idoneità di prodotti e processi non espressamente attribuite ad altre amministrazioni o ad enti.

Il Consiglio, per espletare i compiti indicati nel presente articolo, può stipulare apposite convenzioni e contratti, e, previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, può costituire e partecipare a società di ricerca, consorzi industriali o di aree di ricerca, ad imprese anche con statuto internazionale, purché renda partecipi alle attività delle società, dei consorzi e delle imprese anche propri organi di ricerca in proporzione alla entità della partecipazione.

ART. 1. 2-bis.

(Dipartimenti).

Il Consiglio nazionale delle ricerche è organizzato per dipartimenti costituiti mediante apposito regolamento e corrispondenti a grandi aree di ricerca interdisciplinari.

La dimensione e la struttura dei singoli dipartimenti debbono essere tali da garantire il coordinamento, la gestione e la realizzazione di grandi progetti di ricerca affidati al Consiglio nazionale delle ricerche dal programma nazionale della ricerca.

Ad essi dovranno fare capo, opportunamente raggruppati, tutti gli istituti ed i centri esistenti del Consiglio nazionale delle ricerche e degli enti eventualmente in esso confluiti.

I dipartimenti svolgono la loro attività sulla base di programmi pluriennali di ricerca approvati dal consiglio di amministrazione che comprendono:

a) la realizzazione totale o parziale, il coordinamento e la gestione di grandi progetti ad essi affidati;

b) le ricerche proposte dagli organi del dipartimento finanziate in appositi capitoli ordinari del bilancio del CNR;

c) le ricerche derivanti da commesse e finanziate con proventi esterni iscritti nel bilancio del CNR.

Il regolamento fisserà i criteri per la ripartizione percentuale dei mezzi finanziari destinati alle attività fondamentali dei singoli dipartimenti.

## ART. 1. 3-bis.

*(Organi).*

Sono organi del Consiglio nazionale delle ricerche:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) i consigli di dipartimento;
- 4) il collegio dei revisori.

## ART. 1. 4-bis.

*(Presidente).*

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei ministri e la Commissione parlamentare di cui all'articolo 4. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato solo per un secondo quinquennio.

Il presidente ha la rappresentanza legale; sovrintende all'andamento generale dell'ente del cui indirizzo risponde al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

## ART. 1. 5-bis.

*(Consiglio di amministrazione).*

Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche è costituito:

- a) dal presidente;
- b) da tre esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;
- c) da tre dipendenti dell'ente, eletti dal personale, dei quali due appartenenti al personale di ricerca;
- d) da tre membri eletti tra il personale docente e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca escluso il Consiglio nazionale delle ricerche.

I membri non elettivi del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati solo per un secondo quinquennio.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vicepresidente per la durata del quinquennio. Il vicepresidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Nei confronti di tutti i componenti il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

## ART. 1. 6-bis.

*(Attribuzioni del consiglio di amministrazione).*

Il consiglio di amministrazione:

- 1) delibera i regolamenti interni dell'ente;
- 2) delibera i programmi di attività e di sviluppo ed i relativi finanziamenti, nonché gli atti ordinari e straordinari per la realizzazione e gestione dei programmi stessi;
- 3) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- 4) delibera sugli impegni di spesa che esso non deleghi ad altri organi o uffici;
- 5) delibera la stipula di contratti con istituti di ricerca e sperimentazione o con enti e società per l'esecuzione di studi, di ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi scientifici;

6) delibera la stipula di contratti di collaborazione con industrie nazionali e può mettere a disposizione delle industrie stesse, sentito il parere del dipartimento interessato, conoscenze e competenze scientifiche, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

7) delibera, per il conseguimento degli obiettivi del piano nazionale della ricerca, previo parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, in materia di costituzione e/o di partecipazione a consorzi o a società di ricerca con la presenza di soci sia pubblici che privati non soltanto nazionali.

La quota di partecipazione in società aventi per fine la ricerca e lo sviluppo non può essere di maggioranza. Tale quota dovrà essere rappresentata dal conferimento di brevetti, conoscenze scientifiche, attrezzature ed impianti od infrastrutture scientifiche nonché da prestazioni di lavoro altamente qualificato;

8) delibera in merito alla partecipazione di propri organi di ricerca a grandi progetti finalizzati definiti dal piano nazionale della ricerca, nonché relativamente agli incarichi affidati al Consiglio nazionale delle ricerche dal piano nazionale della ricerca;

9) delibera in ordine ai regolamenti interni ed al contratto di lavoro del personale nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di quanto ad esso demandato dallo statuto di cui al terzo comma del precedente articolo 25.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive.

ART. 1. 7-bis.

(Validità delle deliberazioni e convocazioni).

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sette componenti, compreso il presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in sua assenza,

dal componente che ne fa le veci, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione saranno stabilite con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del consiglio stesso.

ART. 1. 8-bis.

(Consigli di dipartimento e comitati di progetto).

I dipartimenti sono retti da consigli di dipartimento in parte eletti da tutto il personale degli organi che fanno capo al dipartimento. I rimanenti membri del consiglio di dipartimento vengono nominati dal consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche tra esperti esterni all'ente, in accordo con il dipartimento, operanti in campi disciplinari corrispondenti a quelli del dipartimento.

Per il coordinamento e la gestione dei singoli progetti di ricerca affidati dal consiglio di amministrazione al dipartimento saranno costituiti presso i dipartimenti interessati comitati di progetto composti da ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, nominati dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso su indicazione del consiglio di dipartimento e proporzionalmente alla loro partecipazione al progetto da rappresentanti di enti ed imprese.

Il regolamento di cui al primo comma del presente articolo fisserà la composizione e le modalità di elezione dei consigli di dipartimento, nonché i criteri per la composizione e la nomina dei comitati di progetto.

I presidenti dei consigli di dipartimento partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione dell'ente con voto consultivo.

Il regolamento prevederà la possibilità per i presidenti di dipartimento di costituirsi in collegio e le prerogative di tale organismo.

## ART. 1. 9-bis.

(Collegio dei revisori).

Il presidente del collegio dei revisori ed i revisori sono nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto di tre membri effettivi e tre supplenti.

Un membro effettivo ed uno supplente saranno designati dal Ministro del tesoro.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa. Redige una relazione di bilancio consuntivo; riferisce periodicamente al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il presidente del collegio o uno dei componenti delegato dallo stesso presidente può assistere alle riunioni della giunta esecutiva.

Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale.

## ART. 1. 10-bis.

(Direttore generale).

Il direttore generale è nominato su designazione del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. L'incarico dura cinque anni e può essere rinnovato.

Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione in misura comunque non superiore complessivamente a quello attribuito al dirigente generale dello Stato.

Il licenziamento o la revoca della nomina o la sospensione dalla carica sono disposti su proposta del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il direttore generale sovrintende a tutti i servizi ed agli uffici del Consiglio nazionale delle ricerche ed esercita ogni

altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e che non sia riservato ad altro organo.

## ART. 1. 11-bis.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione).

In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento scientifico e tecnico-amministrativo dell'ente, il consiglio di amministrazione dell'ente, previa contestazione dei fatti ed assegnazione di un termine per le controdeduzioni, può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei ministri.

In tal caso i poteri del presidente del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

## ART. 1. 12-bis.

(Emolumenti).

Con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti al presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri dei consigli di dipartimento esterni al Consiglio nazionale delle ricerche.

## ART. 1. 13-bis.

(Regolamenti).

Le norme per il funzionamento degli organi di ricerca propri del Consiglio nazionale delle ricerche, quelle per la istituzione ed il funzionamento dei dipartimenti nonché dei comitati per il coordi-

namento e la gestione dei grandi progetti del programma nazionale della ricerca affidati al Consiglio nazionale delle ricerche ovvero ogni altra norma relativa al funzionamento dell'ente sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal consiglio di amministrazione con le procedure previste al precedente articolo 33.

ART. 1. 14-bis.

*(Partecipazione del personale).*

Le deliberazioni sui regolamenti interni e sull'organizzazione del lavoro sono adottate dal consiglio di amministrazione sentito il parere degli organismi maggiormente rappresentativi dei lavoratori dell'ente.

ART. 1. 15-bis.

*(Entrate).*

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede all'assolvimento dei propri compiti con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

ART. 1. 16-bis.

*(Controllo).*

Le delibere dell'ente non sono soggette alla approvazione dell'autorità di vigilanza.

Nel caso in cui le delibere contrastino con le finalità attribuite dalla presente legge al Consiglio nazionale delle ricerche, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, previa sospensione, da disporsi non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento della deliberazione, può richiedere chiarimenti od elementi integrativi di giudizio, anche ricorrendo alla consulenza del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Entro 20 giorni dal ricevimento dei richiesti chiarimenti, il Ministro, con provvedimento motivato, può disporre

l'annullamento delle deliberazioni che risultino in contrasto con le finalità istituzionali dell'ente.

ART. 1. 17-bis.

*(Fondo per la ricerca applicata).*

Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema produttivo del Paese, di adeguarlo ai mutamenti delle condizioni nazionali ed internazionali, di favorire la riduzione delle importazioni nette e di attuare una organica politica per l'utilizzazione razionale delle materie prime favorendo in particolare i sistemi ed i settori produttivi a basso consumo energetico, è costituito, nell'ambito del Fondo generale della ricerca scientifica e tecnologica, il Fondo per la ricerca applicata.

ANTONINO CUFFARO. Mi pare che l'intendimento dell'articolo 1 sia quanto mai chiaro, sia cioè quello di adeguare i comitati di consulenza del CNR ad una situazione nuova, che si è venuta a determinare nelle università per l'entrata in vigore della legge n. 28 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Assieme a questo adeguamento, in conseguenza di una legge vigente, c'è però uno sforzo, che apprezziamo, per modificare la composizione dei comitati di consulenza e introdurre una maggiore rappresentanza di ricercatori provenienti dall'interno del CNR. Però la nuova composizione di questi comitati si basa su un'idea, quella che, anche nell'ipotesi di mutamenti del ruolo del CNR, debba essere mantenuto uno strettissimo nesso tra le funzioni di consulenza del CNR e quelle di un ente che svolge ricerca, elabora progetti di ricerca, coordina e gestisce ricerca scientifica.

Credo che, ancor prima di giudicare l'articolo nel suo complesso e la composizione che il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ci propone, sia utile soffermarci su questi interrogativi: svolge il CNR un'attività reale di consulenza ?

Oggi il ruolo del CNR, come ente pubblico di ricerca, nel panorama complessivo della ricerca italiana e soprattutto della ricerca finanziata con l'intervento pubblico, è adeguato? Gli organi del CNR che svolgono attività di ricerca in proprio o per conto terzi per la gestione e il coordinamento di progetti finalizzati possono continuare ad essere diretti e guidati da organismi che invece hanno il compito di svolgere funzioni di consulenza per lo Stato, il Governo, il Parlamento ed altri organi?

Nel momento in cui variamo la composizione dei comitati, ma non ci occupiamo del ruolo complessivo del CNR, rischiamo di fare un'operazione a termine. Se dobbiamo prendere per buone, espresse in buona fede, come frutto di una esigenza reale, le affermazioni fatte dal ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, che ha sottolineato la necessità di una riforma del CNR e accettato anche un ordine del giorno, nella recente discussione sul decreto che riguardava proprio i comitati di consulenza, per la presentazione di strumenti che ci consentano di andare avanti sulla strada della riforma, mi chiedo come mai questo Parlamento non sia riuscito a realizzare quel cambiamento complessivo per l'assetto del Consiglio nazionale delle ricerche di cui ha sottolineato l'esigenza fino dalla VI legislatura. In effetti ci troviamo oggi a dover discutere semplicemente della composizione dei comitati di consulenza (come da tempo ci viene proposto *in articulo mortis*). Mi chiedo come la maggioranza di queste ultime tre legislature non sia riuscita a produrre un solo documento che trattasse della modifica del CNR. Quante volte in questa Commissione ed in Assemblea sono stati presi impegni per la riforma e non sono stati assolti?

Di noi si può dire tutto, perfino che costituiamo un elemento frenante (per esempio per avere manifestato la volontà di non proseguire in sede legislativa), ma di chi è la responsabilità? Senza voler cedere ad atteggiamenti di severità nel pronunciare giudizi, posso dire che il ministro per la ricerca scientifica e tecnolo-

gica sarebbe stato sostenuto diversamente dalla nostra parte politica se avessimo iniziato a discutere in presenza di un documento governativo — o della maggioranza — da cui si fossero potute intravedere le linee di riforma; si tratta di un documento che stiamo aspettando oramai da troppo tempo e che dovrebbe servire ad orientarci nelle scelte di oggi. Ci rendiamo conto delle difficoltà che esistono e che impediscono la coesione su un discorso di fondo, quello che dovrebbe, invece, essere fatto a proposito dell'ente di ricerca principale del nostro paese.

Ripeto: se ci trovassimo in presenza di un documento, di uno strumento, di una proposta del ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, potremmo sicuramente arrivare a sciogliere quei nodi che impediscono di arrivare ad una riforma organica del Consiglio nazionale delle ricerche. Del resto, si tratta di opinioni condivise dagli stessi ricercatori che lavorano all'interno del CNR e che da quindici anni a questa parte non riescono a vedere, né ad intuire gli orientamenti governativi.

Sempre da questo documento dovrebbero risultare le linee di organizzazione interna di svolgimento del ruolo vero e proprio del CNR. In presenza di una posizione chiara si potrebbero raggiungere con celerità obiettivi certi: purtroppo oggi non abbiamo chiarimenti sufficienti ad affrontare i problemi indicati, con il risultato che soprattutto quelli del personale si aggravano continuamente invece di essere risolti. In questo senso la responsabilità politica è notevole; né va dimenticato il confronto che può essere avanzato con gli altri paesi industrializzati i cui addetti al settore della ricerca, in termine di rapporto con la popolazione, raggiungono un numero sproporzionato rispetto al nostro. Dobbiamo ricordare che la ricerca moltiplica le attività scientifiche, ma anche quelle industriali; purtroppo si continuano ad affrontare argomenti di notevole portata tramite « legghine »; anzi, sono convinto che il ministro Granelli si sentirà rammaricato per essere costretto a discutere in questi termini di

un problema di enorme grandezza soprattutto nei confronti del mondo esterno dove viene registrato, sicuramente, lo scarto fra il nostro e gli altri paesi (un paese che non riesce a riordinare l'ente principale del settore della ricerca).

Se dovessimo essere ricondotti al merito, ci augureremmo che il ministro prendesse l'impegno di presentare un provvedimento organico; ciò varrebbe a farci accettare di buon grado la discussione sulla composizione dei comitati di consulenza, che pure rappresenta un passo modesto rispetto alla riforma organica.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Sulle cose « grandi » è meglio non fare passi modesti! In questo senso lei ha esortato poco fa il Governo!

ANTONINO CUFFARO. In una grande visione si possono accettare anche passi « avanti » di entità più modesta rispetto al disegno organico. Si ironizzi pure sulle nostre affermazioni, ma non credo che queste siano contraddittorie.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Dovrebbe credere anche alle affermazioni che fanno gli altri.

ANTONINO CUFFARO. Il ministro Granelli sa essere più freddo di me e fa bene, ma io intendo ribadire che in assenza di una proposta complessiva del ministro per la ricerca scientifica nel settore che stiamo analizzando si procede alla cieca: non mi pare di fare salti di logica con questa affermazione!

Per quanto riguarda il merito dell'articolo 1, vi sono alcune questioni che la Commissione dovrebbe esaminare attentamente. Trattando di rappresentanza universitaria ci si riferisce ancora alle « fasce », quella degli ordinari, quella degli associati, quella dei ricercatori. Ebbene, questi ultimi non hanno diritto di voto anche se verranno assunti all'interno dei

comitati di consulenza; questa è una proposta per cooptazione. Mi pare che ciò non sia dovuto al fatto che esiste un corpo elettorale frammentato. Occorre comunque definire delle gerarchie; in questo senso, quindi, non è corretto negare ai ricercatori universitari (una figura « creata » dal Parlamento) una rappresentanza.

In secondo luogo, non comprendo per quale motivo il numero dei membri dei comitati nazionali nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri sia stato portato a quindici. Sappiamo come questi organi abbiano funzionato nel passato: tale componente, invece di operare un raccordo tra il CNR e il mondo produttivo, ha ulteriormente avvicinato il primo a determinati gruppi accademici rafforzando, nel CNR, interessi particolari con lo scopo di evitare l'« ingresso » dell'università nel CNR stesso, « ingresso » che non avrebbe avuto come conseguenza un incremento delle esigenze di natura scientifica, ma quella di modificare i rapporti di forza al suo interno.

Si è inoltre tentata l'operazione di introdurre i ricercatori all'interno dei comitati di consulenza, ma aumentando il numero complessivo dei membri dei comitati da 140 a 150, si lasciano intatti i rapporti di forza delle varie rappresentanze.

Una cosa è indubbia: se il provvedimento al nostro esame deve avere un senso, questo può essere individuato nella modifica della proporzione della rappresentanza degli organi del CNR all'interno dei comitati di consulenza, soprattutto se questi ultimi mantengono la gestione degli istituti del CNR.

Nella ricomposizione dei comitati possiamo notare alcuni elementi di un'operazione « gattopardesca » (si finge di cambiare per non cambiare nulla), pregiudicando forse la futura riforma dell'ente. In questo senso, e per le considerazioni svolte, abbiamo ritenuto necessario discutere in questa sede le varie problematiche attinenti al funzionamento dell'organo di ricerca, in modo da definire, fin da ora, alcune norme. A tal fine abbiamo presentato degli emendamenti che configurano

il CNR in un quadro differente. Su di essi si potranno manifestare opinioni diverse, forse contrastanti, ma oggi siamo nell'impossibilità di discutere della riforma. Fra trenta giorni tutto dovrebbe chiarirsi, perché l'ordine del giorno...

**LUIGI GRANELLI**, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. L'ordine del giorno approvato dalla Camera impegnava il Governo ad effettuare le elezioni dei comitati entro 180 giorni.

**ANTONINO CUFFARO**. Non so se nel corso della discussione sulle linee generali il ministro si sia diffuso sull'argomento, ma io non conosco gli elementi proposti dal Governo sulla futura organizzazione del CNR. L'unico strumento che una forza politica come la nostra possiede è lo sviluppo della ricerca a cui spero che il disegno di legge n. 3224 riesca a dare impulso.

**PRESIDENTE**. Gli articoli aggiuntivi all'articolo 1 presentati dagli onorevoli Cuffaro e Ferri aprono una discussione più ampia sul CNR, in quanto il provvedimento al nostro esame verrebbe a configurarsi come un'organica ipotesi di riforma.

Devo, però, ricordare che l'Assemblea ha assegnato in sede legislativa alla nostra Commissione il disegno di legge n. 3224 che modifica soltanto alcune norme che disciplinano la composizione dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.

Pertanto, ritengo opportuno sottoporre al parere della Presidenza della Camera gli emendamenti presentati dal gruppo comunista per la valutazione circa la loro ammissibilità.

In attesa di tale parere, propongo la sospensione dell'esame del disegno di legge n. 3224.

**ADRIANA POLI BORTONE**. Prendo atto che l'orientamento della presidenza della Commissione è quello di aggiornare la discussione in attesa di nuovi elementi di valutazione.

Il comportamento della presidenza però non ci è apparso eccessivamente corretto in quanto è stata concessa la parola al rappresentante di un solo gruppo parlamentare. O si prende atto che interviene un fatto nuovo, dopo di che si sospende la seduta, oppure si apre una discussione sulla questione incidentale con l'intervento di tutti i gruppi. Ma questo riguarda soltanto un fatto di procedura.

Se mi è consentito, vorrei fare una notazione di carattere più squisitamente politico: ci sembra nuovo l'atteggiamento del gruppo comunista, perché in altre occasioni non c'è stata questa aggressività nei riguardi del CNR, neanche nel momento in cui, se non ricordo male, lo stesso gruppo comunista aderì all'ordine del giorno che fu presentato quando si trattò di prorogare semplicemente i comitati nazionali, con ciò stesso indicando sostanzialmente la scelta della proroga, che non investiva tutto il discorso più ampio...

**ANTONINO CUFFARO**. Non ci ha ascoltato bene.

**ADRIANA POLI BORTONE**. Ho ascoltato bene. Come sa l'onorevole Cuffaro, sono molto interessata al problema della ricerca, e in particolare del CNR.

**ANTONINO CUFFARO**. Lo so, ma in quella occasione deve essere stata un po' distratta.

**ADRIANA POLI BORTONE**. In quella circostanza ricordo bene che tutto quanto il discorso rimase nell'ambito della composizione dei comitati e ci meravigliammo molto che si avesse una visione così riduttiva ed angusta dell'argomento laddove l'intento, che abbiamo voluto perseguire anche con la richiesta di indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica, partiva proprio dall'esigenza di riesaminare tutto il problema della ricerca in Italia.

Voglio esprimere una certa perplessità sull'atteggiamento della presidenza, perché il titolo del disegno di legge è: « Mo-

dificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia », per cui non si deve ricorrere alla Presidenza della Camera per sapere se si possono introdurre o meno determinati argomenti. Il tema è talmente vasto che investe tutto ciò che contiene la legge n. 283.

**LUIGI GRANELLI**, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. È lo stesso titolo della legge precedente.

**ADRIANA POLI BORTONE**. Noi stiamo esaminando il disegno di legge n. 3224. È una vostra scelta politica limitare le modifiche ai comitati nazionali, ma non è detto che sia la nostra, anzi le opposizioni non la condividono proprio perché la legge n. 283 riguarda il problema della ricerca. Se è così, due sono le cose: o vi limitate ai comitati nazionali, e allora dovete cambiare titolo, o parlate di modifiche alla legge n. 283, e allora tutti siamo autorizzati ad intervenire su tale legge con modificazioni ed integrazioni. Ci si venga a spiegare se esiste la volontà di rinviare ancora una volta il discorso complessivo sulla ricerca scientifica e di conseguenza anche il discorso sui comitati nazionali, perché il regolamento sta fermo da 23 anni (mi pare un dato storico; nessuno ci venga a dire che esiste un regolamento), e precisamente dal 1963, anno in cui è stata emanata la legge n. 283, e nessuno si è mai preoccupato di rifarlo. Poi c'è stata la decretazione di urgenza, per cui ci si è ricordati della necessità di fare il regolamento trenta giorni prima: ci si sarebbe dovuti rammentare del problema a giugno e invece lo si è posto a settembre, dopo la scadenza dei termini. Allora chiariamoci le idee. Vogliamo vedere come debbono essere composti i comitati nazionali? Nel disegno di legge si prevedono 150 membri; il relatore, in un emendamento, ne prevede addirittura 177. Chi più ne ha più ne metta al fine di allargare questa base che dovrebbe essere consultiva. Ma essenzialmente bisogna chiarire quali sono i compiti reali e se valgono ancora

le indicazioni che sono state date dalla poca normativa precedente sui comitati nazionali perché, una volta che sono state individuate le competenze, dobbiamo vedere anche se è possibile introdurre i 25 cosiddetti « ricercatori » del CNR (dico cosiddetti, perché forse andrebbero meglio indicati come personale tecnico-scientifico), che cosa dice in proposito la relazione della Corte dei conti, se per caso non ci sia un rapporto di legittimità fra amministratori e amministrati considerate le competenze del CNR e dei comitati nazionali di ricerca e se sotto il profilo giuridico è legittimo che esistano queste figure. Potrebbe essere opportuno sotto il profilo scientifico, ma sotto l'aspetto giuridico probabilmente, così come stanno le cose, non è neanche possibile ipotizzare la presenza di 23 persone dipendenti del CNR che nello stesso tempo sono amministratori e amministrati, secondo quanto previsto dalla normativa per il CNR.

Allora voglio chiedere al presidente se rimane fermo nella decisione di doversi rivolgere alla Presidenza della Camera per l'ammissibilità o meno dei diciotto articoli aggiuntivi del gruppo comunista oppure se ritiene che la discussione possa andare avanti, fermo restando che ciascuno di noi tiene a discutere fino in fondo il problema della ricerca scientifica.

**PRESIDENTE**. Rimango dell'opinione che ho espresso in precedenza, perché siamo in sede legislativa e sono stati presentati diciotto articoli aggiuntivi.

**ADRIANA POLI BORTONE**. Non è un fatto di numero.

**PRESIDENTE**. Gli articoli aggiuntivi configurano una ipotesi di riforma del CNR, mentre il disegno di legge, che è stato assegnato alla Commissione in sede legislativa, riguarda una materia limitata. Con proposte di ampliamento così rilevanti, devo chiedere se viene confermata la stessa sede legislativa, per cui mi sembra doveroso sottoporre la questione al

Presidente della Camera prima di procedere ad un esame di questa problematica che è molto più ampia rispetto al tema che ci è stato assegnato.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. In sostanza, si tratta di un altro progetto di legge.

PRESIDENTE. Molto più ampio.

ANTONINO CUFFARO. Legato al tema.

GIROLAMO RALLO. In base al titolo, gli articoli aggiuntivi si possono ritenere ammissibili. Bisognava mettere un titolo diverso.

ANTONINO CUFFARO. Il nostro comportamento è ineccepibile. Le norme proposte rientrano nel tema.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il titolo del disegno di legge è ricavato dalla legge che si vuole modificare.

GIANCARLO TESINI. Credo che vada rispettata l'autonomia del presidente di poter fare una valutazione, d'accordo con la Presidenza della Camera, sull'ammissibilità degli articoli aggiuntivi. Non avendo avuto la possibilità di partecipare alla discussione sulle linee generali per altri impegni, volevo semplicemente dire, a nome del gruppo della democrazia cristiana, che le argomentazioni portate stamane dal collega Cuffaro non è che ci trovino insensibili, né contrastiamo la preoccupazione di fondo che ha indotto il collega a fare quelle considerazioni, tant'è vero che proprio nei giorni passati il nostro partito (lo sa bene il ministro Granelli che vi ha partecipato) ha tenuto un seminario per definire la propria posizione sul tema più generale della riforma del CNR. Detto questo non intendiamo sottrarci all'impegno di affrontare in termini generali i problemi che questa mattina sono stati riproposti con tanta forza dal collega Cuffaro.

Rimane in noi una preoccupazione che non riguarda questioni di metodo, alle quali si è richiamata la collega Poli Bortone; sembrava che vi fosse una certa convergenza di posizioni circa gli orientamenti per il futuro funzionamento dell'ente: in questo senso il ministro si era impegnato a presentare, in tempi brevi, un disegno di legge organico che non avrebbe bloccato l'iter del provvedimento legislativo oggi al nostro esame.

Manifestiamo quindi una certa sorpresa nei confronti delle affermazioni del collega Cuffaro, pur se condividiamo le sue preoccupazioni. Non vi è dubbio che il tema della riforma generale dell'ente comporterà tempi lunghi; attendere pertanto l'inserimento della normativa oggi in discussione all'interno del quadro organico di riforma avrà come risultato il blocco della normativa in questione.

Desidero ricordare — cosa che hanno già fatto tutte le parti politiche — che l'attività del CNR continua. La nostra principale preoccupazione dovrebbe essere quella di assicurare la vita dell'ente medesimo anche tramite provvedimenti limitati, senza pregiudicare gli impegni assunti circa una rapida discussione della riforma vera e propria.

Ripetiamo: bloccare oggi la possibilità di arrivare alla soluzione dei problemi legati ai comitati di consulenza non può che destare in noi preoccupazioni per gli effetti immediati che questa situazione causerà sulla vita dell'ente.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Appoggiamo la richiesta avanzata dal presidente poiché consideriamo di notevole portata gli emendamenti preannunciati dal gruppo comunista. L'ampliamento del testo oggi al nostro esame è talmente vasto da necessitare di un chiarimento sia dal punto di vista del metodo che da quello del merito.

All'onorevole Cuffaro vorrei ricordare che la « vita » può continuare all'interno dell'ente anche rinnovando il decreto, ma in questo modo continuerebbe male. Anche noi, come parte politica, siamo delusi dal fatto di non essere arrivati a definire

una riforma organica del CNR, come il professor Rossi Bernardi ci ha sollecitato nel corso della recente audizione avuta presso questa Commissione.

Del resto ognuno di noi ha molti rapporti con la comunità scientifica, in questo senso il rammarico e l'imbarazzo che proviamo sono di notevole entità. Ripeto: siamo spiacenti di non arrivare mai a discutere su argomenti che tutti sollecitano; questo vuol dire che vi sono forze che spingono al ritardo. L'onorevole Cuffaro dice di non temere le accuse che la maggioranza potrebbe rivolgere alla sua parte politica che, di fatto, persegue vecchie logiche senza tentare di rinnovare almeno il comitato di consulenza (il fatto rimane proprio questo).

Il gruppo socialista esprime pertanto forti preoccupazioni circa le spinte al ritardo che, comunque, si stanno manifestando. Quando abbiamo iniziato a discutere il provvedimento oggi all'ordine del giorno ci siamo detti che ciò rappresentava un punto di partenza, che non avrebbe dovuto farci dimenticare il quadro generale di riferimento. È vero che si può sposare una determinata logica *a priori* o *a posteriori*, ma a parere dei socialisti si dovrebbe continuare nella discussione di questo primo tassello arrivando fino alla votazione definitiva del medesimo, sia pure con alcune modifiche (anche noi ne abbiamo presentate). Prendere ancora tempo sostanzialmente significa perdere tempo, soprattutto se si considerano gli impegni formali assunti dal ministro in termini di prospettive generali.

Per questi motivi il gruppo socialista si dichiara disponibile a procedere nella logica affrontata dal testo all'ordine del giorno, ritenendolo una parte di un disegno più vasto al quale lo stesso gruppo socialista vuole portare il proprio contributo.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Poiché ritengo corretta e comunque non sindacabile da parte del Governo la proposta procedu-

rata formulata sull'ordine dei lavori dal presidente della Commissione, non posso evidentemente entrare nel merito della discussione. Verrà il momento più opportuno (nel corso dell'esame di questo o di altri provvedimenti) per poter esprimere responsabilmente il parere del Governo anche su eventuali articoli aggiuntivi che peraltro non conosco.

Nel caso venga interpellata la Presidenza della Camera, vorrei dire che il Governo non pone alcuna difficoltà per la discussione di un provvedimento come quello oggi al nostro esame; si tratta, infatti, di un atto dovuto che discende da una richiesta del Parlamento di indire le elezioni dei comitati consultivi del CNR entro 180 giorni dall'approvazione dell'ordine del giorno. Tale indizione è però preclusa nel caso non venga approvato lo strumento legislativo proposto dal Governo; la normativa in vigore, infatti, contrasta con la legge n. 382.

Se non si procederà alle elezioni, il Governo dovrà adottare un provvedimento per la *prorogatio* dei comitati in quanto non è possibile lasciare nel CNR un vuoto di potere.

Aggiungo che il Governo ha dichiarato, e riconferma in questa sede, la propria totale disponibilità ad affrontare la discussione della riforma; non difende a scatola chiusa una posizione pregiudiziale purché gli emendamenti presentati siano riconducibili alla finalità propria del disegno di legge n. 3224 che è quella di indire le elezioni dei comitati consultivi.

Concludo osservando che credo di poter ribadire ancora una volta — ma ormai l'ho fatto troppe volte, si vede che non sono credibile nelle cose che dico — che non è assolutamente mai stato presente nelle opinioni del ministro per la ricerca scientifica, né del Governo, di considerare un atto modesto e limitato come questo una riforma del CNR.

Probabilmente gli onorevoli Cuffaro e Tesini non hanno avuto il tempo di leggere il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* nel quale è pubblicato il resoconto della discussione della seduta precedente.

In quell'occasione ho avuto modo di dire che la commissione D'Adda è giunta alla conclusione dei propri lavori e presenterà tra breve i documenti conclusivi; poiché non è immaginabile che il Consiglio dei ministri approvi un disegno di legge di riforma del CNR a prescindere dalle conclusioni cui giungerà quella commissione, non ho alcun titolo per anticipare le linee e gli orientamenti del Governo su una materia di questa natura.

Come ho dichiarato l'altra sera, sono disponibile per una discussione sulla relazione che presenterà la commissione D'Adda.

Per un ministro andare più in là non sarebbe né serio, né responsabile; egli può avere delle opinioni personali, ma in Parlamento può solo « difendere » le posizioni del Governo delineate in Consiglio dei ministri.

Non esiste alcun intento evasivo circa la riforma del CNR, ma esiste, invece, una grande preoccupazione per l'iter parlamentare del disegno di legge n. 3224 la cui eventuale non approvazione — ripeto — non consentirebbe l'indizione delle elezioni dei comitati consultivi del CNR entro il termine di 180 giorni che il Parlamento ha stabilito e che il Governo cerca di rispettare.

Per il resto, la discussione sulla riforma del CNR mi trova disponibile perché ritengo che essa sia fondamentale.

Mi scuso se ho interrotto qualche collega, sono cose che mi capita di fare raramente, ma sento un certo fastidio quando si vuol parlare di una cosa e invece si parla d'altro; nel nostro caso esiste un provvedimento all'esame della Commissione istruzione che ha una finalità precisa.

Signor presidente, mi rimetto alla sua corretta determinazione — che peraltro non posso sindacare nel merito — e sono a disposizione per tutte le opportunità che si riterranno utili sia in sede di discussione del disegno di legge n. 3224, sia per quanto riguarda il problema della ricerca scientifica in Italia.

**PRESIDENTE.** La discussione sul disegno di legge n. 3224 proseguirà dopo l'espressione da parte del Presidente della Camera del parere sugli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1.

**La seduta termina alle 13,5.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO